



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Provincia di Teramo)

AREA TECNICA - II° SETTORE

*Protezione Civile – Patrimonio e Manutenzione –
Ambiente e Territorio*

C.F. 80003790674 P.I. 00239670672 Tel. 0861 975926/7 fax 0861 975928 E-mail: ambiente@comune.isola.te.it

INFORMATIVA
SULL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

Quando l'ufficio verifica di aver commesso un errore, può annullare o modificare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione da parte della Commissione Tributaria.

Questo potere di auto-correzione si chiama "autotutela".

L'amministrazione può provvedere all'auto-correzione in via autonoma, cioè d'ufficio, oppure previa iniziativa del contribuente. Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è il Funzionario Responsabile del tributo.

Requisiti

Il potere di annullamento o correzione si applica in tutti i casi di illegittimità di un atto o di una imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di :

- ◆ Errore di persona;
- ◆ Evidente errore logico o di calcolo;
- ◆ Errore sul presupposto del tributo;
- ◆ Doppia imposizione;
- ◆ Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- ◆ Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

L'annullamento e la rettifica possono essere effettuati anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso.

La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso che sia stato respinto con sentenza passata in giudicato, l'annullamento è possibile soltanto per motivi di ordine formale.

Altre informazioni utili

Si ricordano comunque le seguenti possibilità :

- ◆ Proposizione di ricorso alla commissione tributaria entro 60 gg. dalla notifica dell'atto ritenuto illegittimo;
- ◆ Ove ammesso dalla legge, pagamento con definizione agevolata delle sanzioni a un quarto entro 60 gg. dalla notifica dell'atto impositivo.